



Ai Gentili Clienti
Loro sedi

NUOVA NORMATIVA SUI SACCHETTI IN PLASTICA

(D.L. N. 152/2006)

Gentile Cliente,

con la presente circolare desideriamo informarLa che, secondo quanto previsto dal D.L. 3 aprile 2006 n. 152, **dall'1.1.2018** è cambiata la normativa inerente l'utilizzo di borse in plastica riutilizzabili.

Dopo le modifiche apportate al D.L. 152/2006 dal D.L. 91/2017 (cosiddetto Decreto Sud) si fa presente che a far data dal 01.01.2018 è vietata la commercializzazione di borse in plastica non rispondenti a quanto stabilito dal richiamato decreto, prevedendo inoltre l'obbligo di pagamento di tutte le borse in plastica immesse al commercio.

Vista la difficoltà interpretativa per la distinzione dei **diversi tipi di sacchetti utilizzabili** si riporta di seguito quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, precisando che quelli non rientranti nelle casistiche sono da considerare illegali.

Art. 226-bis del D.L. 3 aprile 2006 n. 152.

1. Fatta comunque salva la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, **è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:**

a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

- 1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel: +39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com

2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter del D.L. 3 aprile 2006 n. 152.

1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la **progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:**

a. Biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;

b. Contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:

a. Dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;

b. Dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;

c. Dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel: +39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com

biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonchè il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonchè il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
5. **Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.**

In caso di utilizzo dei sacchetti commercializzabili vi è l'obbligo di esposizione nello scontrino dell'importo di addebito del sacchetto, pertanto si consiglia pertanto di predisporre un apposito codice sul registratore di cassa.

Si fa inoltre presente che la normativa prevede un'evoluzione negli anni delle tipologie di buste di plastica utilizzabili, pertanto vi suggeriamo, prima di fare grossi approvvigionamenti di verificare i quantitativi da acquistare e il periodo di commerciabilità degli stessi.

Per la violazione dell'obbligo previsto dalla nuova normativa si rischia di incorrere in una **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500 ad Euro 25.000**, precisando e ribadendo che la sanzione sarà irrogata, oltreché per la mancata esposizione nello scontrino fiscale, anche per l'utilizzo di buste non conformi.

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Siamo presenti su Facebook (<https://www.facebook.com/studiogiglioepartners/>)

Si resta a disposizione.

Alghero, lì 18 gennaio 2018

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com